



COMUNE DI ACERRA

Provincia di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

www.comune.acerra.na.it

Ordinanza n. 9 del 11/04/2016

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- in alcune zone del territorio di questo Comune il fenomeno della prostituzione su strada non accenna ad attenuarsi nonostante le azioni già poste in essere dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale;
- il fenomeno della prostituzione su strada determina lo sviluppo di pratiche criminali di sfruttamento incompatibili con i valori fondanti di questa Comunità;
- il meretricio si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti da parte delle persone che praticano la prostituzione, tanto da offendere la pubblica sensibilità;
- le modalità di esercizio determinano conseguenze negative sulla sicurezza della circolazione stradale, nonché sull'ordinato e civile uso degli spazi pubblici di cui all'art. 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;
- alla luce delle argomentazioni prima espressamente richiamate, sussistono gravi condizioni di turbativa e vulnus per l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità, nonché situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione stradale determinate sia da coloro che alla guida dei propri autoveicoli si fermano al fine di contrattare prestazioni sessuali sia dai soggetti che esercitano tale forma di attività e pertanto appare opportuno adottare un provvedimento urgente di contrasto al fenomeno che permane in maniera significativa;

visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 commi 1 e 4;

visto l'art. 1 e 2 lett. e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008

vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

visto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125,

visto il Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Acerra;

sentito il parere del Dirigente della Polizia Municipale

RITENUTO

necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente che contrasti il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate a tutela della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, nonché con il fine di ridurre fortemente gli interessi criminali allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e tutelare gli stessi che sono le prime vittime;

ORDINA

- Il divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio, con particolare riferimento alle strade statali e provinciali che attraversano il territorio comunale, dove è maggiore il rischio di incidenti stradali, di fermare e/o sostare veicoli, di contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali;
- il divieto, inoltre, di assumere atteggiamenti, comportamenti ovvero indossare abbigliamento che manifestano in modo inequivocabile l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio;

DISPONE

- Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi, regolamenti, la violazione alla presente ordinanza, fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 498,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- che dal divieto di cui ai punti precedenti sono esclusi, per ragione di servizio, gli operatori sociosanitari, i volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone che si prostituiscono;
- resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

L'Ordinanza de qua abroga tutte le precedenti in contrasto ed è valida fino al 30/10/2016.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio e sul sito del Comune di Acerra – www.comune.acerra.na.it – e ne sarà data diffusione attraverso affissione di manifesti murali e tramite gli organi di stampa.

Alla Polizia Municipale è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.


Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto-Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, alla Questura competente, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia Provinciale di Napoli;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 11/04/2016

IL SINDACO
Raffaele Lettieri





CITTÀ DI ACERRA

Provincia di Napoli
Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999)

www.comune.acerra.na.it

SINDACO

COMUNE DI ACERRA PROVINCIA DI NAPOLI UFFICIO NOTIFICHE

L'anno duemila 11 il giorno 04 del mese 2006
Il sottoscritto notificante Stefano in qualità di responsabile
il presente Atto
Sig. Stefano
Consegnando copia al Sig. Stefano
capace di ricevere in qualità responsabile

